



CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 07.08.2024 e modificato con delibera del 28.01.2025)

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dal D.Lgs. 10.10.2022 n. 149, dall'art. 22 del D.M. 24.10.2023 n. 150 e, da ultimo, dal D.Lgs. 27.12.2024 n. 216, il presente Regolamento di Procedura (*in seguito Regolamento*) è applicabile alla mediazione avanti la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice - devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo.
4. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione con modalità telematica come previsto dal presente regolamento all'art. 14, nel rispetto dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010. Possono altresì svolgere uno o più incontri con modalità audiovisive da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, nel rispetto dell'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010.

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda presso la Segreteria della Camera di Conciliazione sita nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sita nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria). In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'ora del deposito. La competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo di tutte le parti.
2. La domanda è in forma libera e può essere predisposta utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito www.ordineavvocatibrescia.it) e deve essere depositata presso la segreteria della Camera di Conciliazione nel modo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

3. la domanda di mediazione sottoscritta con firma autografa o digitale del difensore deve contenere:

- i dati identificativi delle parti e loro residenza, sede o domicilio ove effettuare le comunicazioni;
- l'oggetto della domanda e la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse;
- l'indicazione del valore della controversia determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile; quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
- i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari.

4. Alla domanda vanno allegati:

- copia del documento d'identità delle parti;
- la visura camerale per le società commerciali o lo statuto per le associazioni;
- nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- delega in favore dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- il consenso per la tutela dei dati personali (modulo privacy);
- la ricevuta di pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023;
- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.Lgs. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

In mancanza di deposito della documentazione indicata la domanda non verrà registrata fino ad integrazione di tutta la documentazione e la procedura resterà sospesa.

5. Le parti possono depositare domanda di mediazione congiunta ed anche nei confronti di più soggetti e possono, indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco della Camera di Conciliazione.

6. La parte invitata che aderisce al procedimento di mediazione deve indicare:

- i propri dati identificativi e residenza, sede o domicilio ove effettuare le comunicazioni;
- i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari.

Con l'adesione vanno depositate:

- copia del documento d'identità delle parti;
- la visura camerale per le società commerciali o lo statuto per le associazioni;
- delega in favore dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- il consenso per la tutela dei dati personali (modulo privacy);
- la ricevuta di pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023;
- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D. Lgs. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

In difetto di deposito della documentazione richiesta l'adesione non potrà perfezionarsi ed essere registrata.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti della Camera di Conciliazione.

ARTICOLO 3 – IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO E LA SEGRETERIA

1. La Segreteria, unitamente al Responsabile dell'Organismo (*in seguito Responsabile*), amministrano il servizio di mediazione.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso la Camera di Conciliazione o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

5. La Segreteria, dopo aver verificato la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro, determinate nella tabella allegata sulla base di quanto previsto dall'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023, annota la domanda nel registro degli affari di mediazione.

6. Il Responsabile dell'Organismo:

a) fissa la data del primo incontro da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salva diversa concorde indicazione delle parti;

b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile;

c) laddove le parti non indichino concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'Elenco tenuto dalla Camera di Conciliazione o quando la Camera di Conciliazione ritiene di disattendere la concorde indicazione delle parti, designa il mediatore tra quelli iscritti nell'Elenco, secondo un criterio di turnazione qualificata che tiene conto dell'oggetto della controversia, della specifica esperienza e della competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione, assicurando una equa rotazione degli incarichi. È facoltà della Camera di Conciliazione nominare più di un mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, senza oneri ulteriori per le parti.

7. La Segreteria comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile. Invita inoltre la parte chiamata a comunicare la propria adesione come previsto all'art. 2 del presente regolamento.

8. La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento.

9. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, per giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

10. Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto, con applicazione delle regole fissate per la mediazione telematica all'art. 10 del Regolamento.

11. La Segreteria comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010.

12. La Segreteria avverte le parti che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, troverà applicazione l'art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010, e il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.c.

13. In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all'istante verrà rilasciato il verbale negativo.

14. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. 150/2023 e a richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

15. Su richiesta e con costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia copia dei verbali, del documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 28/2010, dell'eventuale rifiuto a tale proposta, del verbale di conciliazione, del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o del verbale dal quale risulta la conciliazione.

ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE

1. Il mediatore, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, è tenuto a rendere una dichiarazione di indipendenza, di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità secondo la seguente formula: «Il sottoscritto mediatore Avv. [Nome e Cognome mediatore], designato nel procedimento [numero procedimento], dichiara di accettare la nomina e dichiara, sotto la propria responsabilità, di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti; garantisce altresì la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità

del procedimento.»). Il mediatore deve comunicare alla Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico e dal Codice Deontologico Forense, che dovessero sorgere successivamente all'accettazione dell'incarico o circostanze idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità, ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. Il Responsabile provvederà quindi alla sostituzione del mediatore secondo i criteri di cui al Regolamento, fatta salva la diversa volontà delle parti. Ove il mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà alla designazione del sostituto il presidente dell'Ufficio di Presidenza secondo i criteri di cui al Regolamento.

2. Il mediatore, durante il primo incontro, espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, essendo privo del potere di deciderla, nonché di svolgere attività di consulenza sull'oggetto della stessa o sui contenuti dell'accordo. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

3. Il mediatore - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice - tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dalla Camera di Conciliazione.

5. Le parti possono richiedere alla Camera di Conciliazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile designa un altro mediatore secondo i criteri previsti dal Regolamento; parimenti verrà designato un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico mediante dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dalla Camera di Conciliazione, ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l'incarico. Ove il mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà alla designazione del sostituto il presidente dell'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri previsti dal Regolamento.

6. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, c.p.c.

ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede della Camera di Conciliazione o, quando necessario, in altro luogo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile.

2. La Camera di Conciliazione, nell'organizzazione degli incontri, riserva allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore, che, ove necessario, potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, a condizione che vi sia l'accordo delle parti e del mediatore e, per le mediazioni che si svolgono in presenza presso la sede della Camera di Conciliazione, la disponibilità della sala di mediazione.

3. L'incontro di mediazione si svolge senza formalità di procedura; il mediatore sente le

parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 6 - L'ESPERTO

1. Il mediatore può avvalersi, in casi di particolare complessità e, in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 7 D. Lgs. 28/2010. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità o meno della relazione in giudizio.

2. Il compenso dell'esperto deve essere concordato in forma scritta con le parti prima dell'accettazione dell'incarico ed eventuali integrazioni del compenso che si rendessero eventualmente necessarie dovranno parimenti essere previamente concordate tra l'esperto e le parti. Ove necessario, in via residuale, in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del D.P.R. 115/2002 e dal D.M. 182/2002.

3. Il compenso dovrà comunque essere corrisposto dalle parti a ciò obbligate in solido entro la chiusura del procedimento di mediazione.

4. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

ARTICOLO 7 - PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

1. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso loro accordo, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, dovranno far pervenire allo stesso, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si considera rifiutata.

ARTICOLO 8 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

2. Il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato l'eventuale accordo deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati nonché dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senza indugio, il deposito presso la Segreteria della Camera di Conciliazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. L'accordo di conciliazione deve

contenere l'indicazione del relativo valore.

3. Il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato, sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso la Camera di Conciliazione.

4. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

7. È fatto obbligo Camera di Conciliazione di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

8. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

9. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e darà atto a verbale della mancata adesione e/o partecipazione.

10. Nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, comunque non potrà formulare la proposta e il verbale darà atto della mancata adesione.

11. Nel caso in cui Camera di Conciliazione venga sospesa o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 40 del D.M. 150/2023 la segreteria ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso e le procedure di mediazione in corso potranno proseguire presso altro organismo del medesimo circondario scelto dalle parti ai sensi dell'art. 41 del D.M. 150/2023.

12. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 28/2010 l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis dello stesso D.Lgs.28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ARTICOLO 9 - INDENNITÀ E SPESE

1. Ai sensi degli artt. 28 e 34 del D.M. 150/2023, ciascuna parte è tenuta in solido a versare alla Camera di Conciliazione, al momento del deposito della domanda e dell'adesione, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione relative al primo incontro oltre alle spese vive documentate, come da

tabella allegata al Regolamento.

2. Quando il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non sono dovute ulteriori spese di mediazione.

3. Quando il primo incontro si conclude con l'accordo di conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 1, del D.M. 150/2023, con la maggiorazione ivi prevista, come da tabella allegata al Regolamento.

4. Quando la procedura di mediazione si conclude con l'accordo di conciliazione negli incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 2, del D.M. 150/2023, con la maggiorazione ivi prevista, come da tabella allegata al Regolamento.

5. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute alla Camera di Conciliazione le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 2, del D.M. 150/2023, senza alcuna maggiorazione, come da tabella allegata al Regolamento. Le spese ulteriori di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono o rinuncia al procedimento.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1, D. Lgs. 28/2010 o è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 28/2010, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

7. Nella domanda di mediazione deve essere indicato il valore della controversia. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando nella domanda o nell'atto di adesione non viene indicato il valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il valore della lite è determinato dal Responsabile con atto comunicato alle parti.

8. Il valore della lite può nuovamente essere determinato dal Responsabile, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

9. In ogni caso, se all'esito della mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle spese di mediazione è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Quando il valore dell'accordo raggiunto sia superiore rispetto allo scaglione determinato, è facoltà della Camera di Conciliazione richiedere le spese di mediazione corrispondenti al valore dell'accordo.

10. Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicabile per le ulteriori spese di mediazione lo scaglione da € 50.001,00 a € 150.000,00.

11. Ove il mediatore sia anche Responsabile dell'Organismo, il valore della lite è determinato dal presidente dell'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI

1. La Camera di Conciliazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.Lgs 28/2010, o quando è demandata dal giudice, ai sensi art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, le indennità previste dall'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. 28/2010, non sono dovute dalla parte che sia stata ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs 28/2010, salva revoca successiva come disposto dall'art. 15-novies del D.Lgs 28/2010.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1 del D. lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Nel caso di cui al comma 2 decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

5. In entrambi i casi il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Camera di Conciliazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

7. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28/2010.

8. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023.

ARTICOLO 13 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA O CON INCONTRI A DISTANZA

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione con modalità telematica. In tale ipotesi la procedura si svolge secondo quanto previsto dall'art.8-bis D.Lgs.28/2010.

2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7.03.2005 n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile di partecipare da remoto o in presenza. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs.28/2010, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma precedente, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Ferme restando le previsioni del Regolamento, la Camera di Conciliazione si avvale di una piattaforma telematica per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idonea a garantire le funzionalità previste dall'art.8-bis D.Lgs.28/2010, la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza delle stesse e dei dati.

6. La medesima piattaforma è utilizzata al fine di consentire alle parti di svolgere uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.

7. La Camera di Conciliazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la Camera di Conciliazione non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

8. Il servizio messo a disposizione dalla Camera di Conciliazione non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque sia dotato di un dispositivo elettronico (desktop, laptop, tablet) collegato ad Internet, nonché dotato di webcam, microfono e altoparlante. Permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede,

residenza o domicilio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici della Camera di Conciliazione. Consente ai soggetti della procedura di mediazione di dialogare in tempo reale a distanza. La Camera di Conciliazione non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e disfunzioni di natura tecnica imputabili all'inadeguatezza dei dispositivi elettronici o alle connessioni Internet delle parti, che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

9. La Segreteria provvede all'invio ai soggetti della procedura del link e delle relative credenziali di accesso alla piattaforma telematica per il giorno e l'ora stabiliti per l'incontro di mediazione. Il link e le credenziali di accesso inviate alle parti sono personali e non devono essere ceduti a terzi al fine della tutela della sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati. La Camera di Conciliazione non è responsabile di eventuali conseguenze dannose nel caso in cui le parti facciano un uso difforme dei dati a loro comunicati.

10. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore che gestisce in piena autonomia il dialogo tra le parti, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza che consente l'interazione contemporanea tra tutti i soggetti della procedura o la creazione di spazi virtuali idonei a consentire al mediatore di interloquire con ciascuna delle parti separatamente.

11. Le parti non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio o audiovisiva degli incontri, la conservazione dei dati di qualsivoglia natura relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

12. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, contenente il verbale e l'eventuale accordo anticipati tramite condivisione della schermata con le parti e lo invia poi alle stesse parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui le parti sono assistite nella procedura di mediazione dagli avvocati, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

13. Il documento informatico è poi restituito immediatamente al mediatore che, verificata l'apposizione, la validità e l'integrazione delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

14. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura della Camera di Conciliazione in conformità all'articolo 43 del D.Lgs. 82/2005.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'organismo di conciliazione territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita alla Camera di Conciliazione o al mediatore del deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2. Considerato che la comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, parte istante deve segnalare alla Segreteria l'eventuale urgenza della comunicazione a tali fini con indicazione della data di conclusione del termine da interrompere e depositare la domanda tempestivamente per consentire utilmente la comunicazione entro i termini.

3. La Camera di Conciliazione, non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente della Camera di Conciliazione, in quanto, ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione, la domanda di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 D. Lgs. n. 28/2010, oltre che dall'organismo, può essere comunicata all'altra parte anche a cura della parte istante.

4. La Camera di Conciliazione non può essere ritenuta responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

5. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

• • •

- Allegati:
- 1) tabella spese avvio della mediazione;
 - 2) tabella spese adesione alla mediazione;
 - 3) tabella ulteriori spese di mediazione.

• • •

dal **15 novembre 2023** a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 150/23 le spese di avvio al deposito dell'istanza e dell'adesione saranno così differenziate:

ALLEGATO 1

MATERIE OBBLIGATORIE e DEMANDATE

da versare al deposito dell'ISTANZA e dall'ADESIONE per ogni PARTE o CENTRO DI INTERESSE				
VALORE DELLA LITE	spese avvio ridotte di 1/5	spese mediazione ridotte di 1/5	totale da versare *	totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00	32,00	48,00	80,00	97,60
da € 1.001,00 sino a 50.000,00	60,00	96,00	156,00	190,32
superiore a 50.001,00 ed - indeterminato	88,00	136,00	224,00	273,28

MATERIE VOLONTARIE

da versare al deposito dell'ISTANZA e dall'ADESIONE per ogni PARTE o CENTRO DI INTERESSE				
VALORE DELLA LITE	spese avvio	spese mediazione	totale da versare *	totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00	40,00	60,00	100,00	122,00
da € 1.001,00 sino a 50.000,00	75,00	120,00	195,00	237,90
superiore a 50.001,00 ed - indeterminato	110,00	170,00	280,00	341,60

* per coloro che agiscono in regime di split payment (es. comuni, enti pubblici, ecc.) escludere il valore dell'iva dal versamento

* per residenti all'estero e per società con sede legale all'estero verificare l'applicabilità dell'iva

A cui andranno aggiunte le SPESE DI NOTIFICA per ciascuna raccomandata RR da inviare alle parti chiamate - ad esclusione delle comunicazioni inviate a mezzo PEC per le quali non è previsto alcun contributo (art. 28 comma 3 D.M. 150 24.10.2023)

SPESE DI NOTIFICA: € 10,00 iva inclusa (8,20 esclusa iva - da verificare se split payment e applicabilità iva sede/residenza estera)

Procedere come segue:

1. compilare tutti i campi richiesti, allegare il file dell'istanza **sottoscritto digitalmente dal difensore**;
2. compilare e allegare il **modulo privacy** (come da file in calce) **firmato personalmente dalla parte istante**;
3. allegare delega in favore dell'avvocato, **firmata personalmente dalla parte e sottoscritta digitalmente dal difensore**;
4. allegare documento identità e codice fiscale della parte istante e visura camerale se persona giuridica;
5. allegare copia del bonifico delle spese di avvio e delle spese di mediazione, come sopra descritte, per ogni parte o centro di interesse, effettuato con i seguenti dati:

intestazione: Camera di Conciliazione

BCC Brescia IT32B0869211204025000253953

causale: nome parte istante

In mancanza anche di uno solo dei documenti descritti la segreteria non potrà accettare il deposito.

Nel caso di mediazioni da svolgersi presso gli uffici di **Breno** o **Salò** dovrà essere inoltrata apposita richiesta a mezzo mail - conciliazione@ordineavvocatibrescia.it contestualmente al deposito telematico dell'istanza

dal **15 novembre 2023** a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 150/23 le spese di avvio al deposito dell'istanza e dell'adesione saranno così differenziate:

ALLEGATO 2

MATERIE OBBLIGATORIE e DEMANDATE

da versare al deposito dell'ADESIONE per ogni PARTE o CENTRO DI INTERESSE				
VALORE DELLA LITE	spese avvio ridotte di 1/5	spese mediazione ridotte di 1/5	totale da versare *	totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00	32,00	48,00	80,00	97,60
da € 1.001,00 sino a 50.000,00	60,00	96,00	156,00	190,32
superiore a 50.001,00 ed - indeterminato	88,00	136,00	224,00	273,28

MATERIE VOLONTARIE

da versare al deposito dell'ADESIONE per ogni PARTE o CENTRO DI INTERESSE				
VALORE DELLA LITE	spese avvio	spese mediazione	totale da versare *	totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00	40,00	60,00	100,00	122,00
da € 1.001,00 sino a 50.000,00	75,00	120,00	195,00	237,90
superiore a 50.001,00 ed - indeterminato	110,00	170,00	280,00	341,60

* per coloro che agiscono in regime di split payment (es. comuni, enti pubblici, ecc.) escludere il valore dell'iva dal versamento

* per residenti all'estero e per società con sede legale all'estero verificare l'applicabilità dell'iva

Procedere come segue:

1. verificare i campi precompilati, inserire il codice univoco per la fatturazione elettronica;
2. allegare il file dell'adesione, sarà generato dal programma alla conferma di adesione, **firmato digitalmente dal difensore**
3. compilare e allegare il **modulo privacy** (come da file in calce) **firmato personalmente dalla parte aderente**;
3. allegare delega in favore dell'avvocato, **firmata personalmente dalla parte e sottoscritta digitalmente dal difensore**;
4. allegare documento identità e codice fiscale della parte istante e visura camerale se persona giuridica;
5. allegare copia del bonifico delle spese di avvio e delle spese di mediazione, per ogni parte o centro di interesse, effettuato con i seguenti dati:

intestazione: Camera di Conciliazione

BCC Brescia IT32B0869211204025000253953

causale: nome parte istante

In mancanza anche di uno solo dei documenti descritti la segreteria non potrà accettare il deposito.

TARIFE DI MEDIAZIONE D.M. 150 del 24/10/2023 - per ogni parte o centro di interesse

ALLEGATO 3

MATERIE OBBLIGATORIE e DEMANDATE - da versare all'esito del primo incontro e successivo accordo							
VALORE DELLA LITE	valore di riferimento, meno acconto già versato, meno decurtazione di 1/5 (solo per i valori fino a 50.000,00)	all'esito del primo incontro detratto l'acconto già versato	con iva 22%	aumento 10% accordo raggiunto al primo incontro	con iva 22%	aumento 25% accordo raggiunto oltre il primo incontro	con iva 22%
fino a €. 1.000,00	96,00 - 64,00 =	32,00	39,04	3,20	3,90	8,00	9,76
€. 1.001,00 / 5.000,00	192,00 - 128,00 =	64,00	78,08	6,40	7,81	16,00	19,52
€. 5.001,00 / 10.000,00	348,00 - 154,00 =	194,00	236,68	19,40	23,67	48,50	59,17
€. 10.001,00 / 25.000,00	528,00 - 184,00 =	344,00	419,68	34,40	41,97	86,00	104,92
€. 25.001,00/ 50.000,00	864,00 - 240,00 =	624,00	761,28	62,40	76,13	156,00	190,32
€. 50.001,00 / 150.000,00 - indeterminato	960,00 - 136,00 =	824,00	1.005,28	82,40	100,53	206,00	251,32
€. 150.001,00 / 250.000,00	1.200,00 - 136,00 =	1.064,00	1.298,08	106,40	129,81	266,00	324,52
€. 250.001,00 / 500.000,00	2.000,00 - 136,00 =	1.864,00	2.274,08	186,40	227,41	466,00	568,52
€. 500.001,00 / 1.500.000,00	3.120,00 - 136,00 =	2.984,00	3.640,48	298,40	364,05	746,00	910,12
€. 1.500.001,00/ 2.500.000,00	3.680,00 - 136,00 =	3.544,00	4.323,68	354,40	432,37	886,00	1.080,92
€. 2.500.001,00 / 5.000.000,00	5.200,00 - 136,00 =	5.064,00	6.178,08	506,40	617,81	1.266,00	1.544,52
oltre € 5.000.001,00	coefficiente dello 0,2%						

MATERIE VOLONTARIE - da versare all'esito del primo incontro e successivo accordo							
VALORE DELLA LITE	valori di riferimento, meno acconto già versato	all'esito del primo incontro detratto l'acconto già versato	con iva 22%	aumento 10% accordo raggiunto al primo incontro	con iva 22%	aumento 25% accordo raggiunto oltre il primo incontro	con iva 22%
fino a €. 1.000,00	96,00 - 60,00 =	36,00	43,92	3,60	4,39	9,00	10,98
€. 1.001,00 / 5.000,00	192,00 - 120,00 =	72,00	87,84	7,20	8,78	18,00	21,96
€. 5.001,00 / 10.000,00	348,00 - 120,00 =	228,00	278,16	22,80	27,82	57,00	69,54
€. 10.001,00 / 25.000,00	528,00 - 120,00 =	408,00	497,76	40,80	49,78	102,00	124,44
€. 25.001,00/ 50.000,00	864,00 - 120,00 =	744,00	907,68	74,40	90,77	186,00	226,92
€. 50.001,00 / 150.000,00 - indeterminato	1.200,00 - 170,00 =	1.030,00	1.256,60	103,00	125,66	257,50	314,15
€. 150.001,00 / 250.000,00	1.500,00 - 170,00 =	1.330,00	1.622,60	133,00	162,26	332,50	405,65
€. 250.001,00 / 500.000,00	2.500,00 - 170,00 =	2.330,00	2.842,60	233,00	284,26	582,50	710,65
€. 500.001,00 / 1.500.000,00	3.900,00 - 170,00 =	3.730,00	4.550,60	373,00	455,06	932,50	1.137,65
€. 1.500.001,00/ 2.500.000,00	4.600,00 - 170,00 =	4.430,00	5.404,60	443,00	540,46	1.107,50	1.351,15
€. 2.500.001,00 / 5.000.000,00	6.500,00 - 170,00 =	6.330,00	7.722,60	633,00	772,26	1.582,50	1.930,65
oltre € 5.000.001,00	coefficiente dello 0,2%						

Le spese di mediazione potranno essere maggiorate ai sensi dell'art. 31 comma 3 lettera a) e b) del D.M. 150 del 24.10.2023 e/o in caso di mediazioni di particolare rilevanza e, comunque, riviste dopo un adeguato periodo di osservazione